

REGOLAMENTO D'AMBITO



Ufficio d'Ambito di Bergamo

Delibera di C.d.A. n. 21 del 21/04/2021 aggiornato con Delibera di C.d.A.
n. 24 del 7/09/2022 e n. 22 del 26/06/2024

Sezione B - SCARICHI IN RETE FOGNARIA 40

Titolo 4 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI..... 41

Art. 82 - Ammissibilità degli scarichi	41
Art. 83 - Scarichi contenenti sostanze pericolose	42
Art. 84 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche	42

Titolo 5 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI..... 45

Art. 85 - Programmi di controllo degli scarichi.....	45
Art. 86 - Criteri generali per l'effettuazione del controllo.....	46

Titolo 6 - REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI 46

Art. 87 - Aspetti generali	46
Art. 88 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione	47
Art. 89 - Durata dell'autorizzazione allo scarico.....	48
Art. 90 - Tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	48
Art. 91 - Procedura per l'istruttoria relativa all'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in capo all'Ufficio d'Ambito (compresi DLgs 387/2003 e Dlgs 20/2007)	49
Art. 92 - Procedura per l'istruttoria relativa alla richiesta/comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche in capo all'Ufficio d'Ambito	50
Art. 93 - Procedura per l'istruttoria relativa all'autorizzazione allo scarico non in capo all'Ufficio d'Ambito .	50
Art. 94 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore	51
Art. 95 - Oneri di istruttoria.....	52

Sezione C - CRITERI REGOLATORI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI..... 53

Art. 96 - Formula di calcolo per i corrispettivi dei clienti industriali che scaricano in pubblica fognatura	53
Art. 97 - Installazione del misuratore di portata	54
Art. 98 - Misurazione del volume scaricato.....	54
Art. 99 - Criteri per misura e qualità	55
Art. 100 - Volume autorizzato	56
Art. 101 - Criteri per penalizzazioni	56

Sezione D - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..... 57

Art. 102 - Disposizioni finali e transitorie	57
Art. 103 - Allegati al Regolamento d'Ambito	57
ALLEGATO A - OMISSIS	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO B - Oneri di istruttoria.....	57
ALLEGATO C - Modulistica presentazione istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di competenza dell'Ufficio d'Ambito.....	57

OMISSIS

Sezione B - SCARICHI IN RETE FOGNARIA

Titolo 4 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 82 - Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06, sono sempre ammessi in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento;
2. Per gli scarichi di cui al comma 1 non è in genere prevista l'adozione di alcun sistema di pretrattamento; nel caso di fognatura in pressione e comunque ogniqualvolta debba essere salvaguardata l'efficienza della rete che riceve lo scarico, il Gestore può prescrivere l'installazione o il mantenimento di vasche che trattengano il materiale più grossolano. Sullo scarico delle cucine di mense, ristoranti, alberghi e simili deve essere installato un degrassatore.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in fognatura a condizione che presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con la funzionalità di reti ed impianti del Gestore.
4. Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite approvati dall'Ufficio d'Ambito e adottati dal Gestore, in modo tale che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. n. 4/06, le acque di prima pioggia e di lavaggio (di seguito acque di prima pioggia), provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3 comma 1 del regolamento stesso e recapitate nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dall'Ufficio d'Ambito e adottati dal Gestore. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia di cui all'art. 3, comma 3 del R.R. n. 4/06, nel caso ne sia accertato l'inquinamento in conformità alle procedure previste dalla deliberazione della DGR 21 giugno 2006 n. 2772.
6. I valori di emissione autorizzati allo scarico, tabellari o in deroga, tengono conto delle valutazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. Eventuali valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 del D.Lgs. 152/06 per il recapito in fognatura potranno essere fissati nel caso di esigenze di tutela della funzionalità del sistema di depurazione non altrimenti superabili mediante altri interventi più efficaci sotto il profilo tecnico ed economico e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quelli previsti dal medesimo decreto legislativo per il recapito in corpo idrico superficiale o su suolo o strati superficiali del sottosuolo.

Art. 83 - Scarichi contenenti sostanze pericolose

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Ufficio d'Ambito in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121 del decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, l'Ufficio d'Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 152/06, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Ufficio d'Ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
5. L'Ufficio d'Ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
6. Fermo restando la previsione di cui all'Art. 82 -6, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del d.lgs. 152/06. L'Ufficio d'Ambito in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

Art. 84 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7 e 7bis del d.lgs. 152/06, per la disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a), b), c) e d);
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 sono assimilate alle domestiche le acque reflue:

- provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
 - provenienti da pompe di calore (si veda art. 5 comma 8 del RR n. 6/2019. (Da considerarsi reflue domestiche);
 - costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti. (Da considerarsi reflue domestiche);
 - costituite da condense degli impianti di condizionamento. (Da considerarsi reflue domestiche);
 - provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
 - provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
 - provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella1 dell'allegato B del R.R. n. 6/2019.
3. ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 sono assimilate le acque il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo e campionabili separatamente da altri flussi di refluo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B del R.R. n. 6/2019 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
 4. Ai sensi dell'art. 124, comma 4 e dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06 gli scarichi di acque reflue assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal Gestore.
 5. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del R.R. n. 6/2019, l'Ufficio d'Ambito può individuare attività o tipologie di reflui ulteriori a quelle riportate in tabella 1 dell'allegato B del R.R. n. 6/2019, prevedendo eventuali opportune limitazioni per l'individuazione delle specifiche casistiche;
 6. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del R.R. n. n. 6/2019, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 8 del medesimo regolamento, lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'Ambito. Tali condizioni possono essere costituite, tra l'altro, dall'obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.
 7. L'Ufficio d'Ambito, ai sensi del comma 5 del presente articolo, considera le seguenti attività e/o tipologie di reflui assimilabili al domestico:

ATTIVITA' / TIPOLOGIA DI REFLUO	TIPOLOGIA ISTANZA DA PRESENTARE
Lavanderie a secco e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (concentrati)	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Scambio ionico per l'addolcimento delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (reflui di rigenerazione delle colonne)	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Acque di controlavaggio dei filtri di piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, anche non preventivamente trattate, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'

Acque di spurgo di manutenzione dei circuiti chiusi di raffreddamento dopo scambio termico operato tramite torri evaporative e tramite altri sistemi di raffreddamento, con esclusione delle pompe di calore. Lo scarico deve essere costituito da acque che non abbiano avuto nessun contatto con il mezzo soggetto allo scambio termico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc.	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Acque reflue derivanti da canili, gattili e altri centri di ricovero di animali da compagnia	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Vendita al dettaglio di generi alimentari con annesso laboratorio di produzione propria con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione a carico di vasche. Serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra con un volume massimo giornaliero sulla media annua non superiore a 20 mc, sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione e allo sviluppo di pozzi.	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Acque di condensa derivante dalla produzione di vapore ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Acque di condensa derivanti dalle caldaie ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Attività di produzione pasti finalizzata alla fornitura di utenza residenziale e/o a terzi (mense centralizzate e/o catering) con un volume non superiore a 20 mc/giorno	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Reflui derivanti da operazioni di verifica di tenuta idraulica di macchinari prodotti nello stabilimento, se le prove sono effettuate senza additivi e non vi è possibilità di rilascio dai macchinari stessi di sostanze inquinanti utilizzate nel ciclo produttivo	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'
Lavaggio di pezzame utilizzato nell'attività delle imprese di pulizia con consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc	COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA'

8. L'Ufficio d'Ambito, ai sensi del comma 6 del presente articolo, individua le seguenti ulteriori condizioni:

ATTIVITA' / TIPOLOGIA DI REFLUO	CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Piccole (massimo 5 addetti) aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari	RICHIESTA DI ASSIMILABILITA'
Reflui provenienti da insediamenti produttivi già individuati come reflui industriali escluse le casistiche di cui ai precedenti comma 2 e comma 7 dell'art. 84	RICHIESTA DI ASSIMILABILITA'

9. Sono da considerarsi acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali:
- Ristoranti e pizzerie;
 - Bar/pub;
 - Pizzerie d'asporto;
 - Aree camper service;
 - Bottini di aerei e navi;
 - Condense gruppi frigoriferi e unità di climatizzazione supermercati e/o negozi alimentari senza laboratori di produzione;
 - macchine automatiche svuota-bottiglie acqua/bibite, eccetto eventuale lavaggio delle bottiglie stesse (scarico industriale), installate in ristoranti o, ad esempio, al check in all'aeroporto
10. In relazione alla tabella 1 dell'allegato B del R.R. n.6/2019 si specificano le seguenti definizioni:
- LABORATORIO ARTIGINALE: l'impresa deve essere annotata con la qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio (dato estraibile da visura camerale)
 - PICCOLA AZIENDA: azienda con al massimo 5 addetti.

Titolo 5 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 85 - Programmi di controllo degli scarichi

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/06, l'Ufficio d'Ambito definisce, un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L'Ufficio d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del R.R. n. 6/2019 i controlli sugli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono effettuati secondo le modalità riportate nell'allegato F del medesimo regolamento;
3. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del R.R. n. 6/2019 i controlli sugli scarichi di acque reflue industriali sono effettuati in conformità a quanto riportato nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e nell'allegato G del medesimo regolamento;
4. Il Gestore, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06 e tenuto conto del programma di cui al precedente comma 1, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione.
5. Il Gestore è autorizzato a effettuare dei controlli sugli scarichi finalizzati alla verifica per calcolare la tariffa, per evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria ed all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane nonché per proporre all'Autorità competente le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori di emissione che gli scarichi nella rete fognaria devono rispettare.
6. Per svolgere un adeguato servizio di controllo, il gestore del servizio idrico integrato può effettuare, in qualunque momento, le ispezioni e i prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, dei valori di emissione allo scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e

di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti.

7. I pozzetti di ispezione e prelievo campione delle acque reflue industriali e/o di prima pioggia devono avere dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente a eseguire il prelievo dei campioni. La conformazione dei pozzetti deve essere tale da garantire la possibilità di campionamento del refluo da parte degli operatori dall'esterno, così da evitare l'accesso a spazi confinati. I pozzetti devono sempre essere liberi e accessibili per consentire il controllo e l'eventuale prelievo dei campioni.
8. Il Gestore ha la facoltà di imporre l'installazione di adeguati strumenti per il controllo, la misura e la registrazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, rispondenti alle proprie disposizioni tecniche e ai requisiti stabiliti da ARERA. Le spese per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di tali strumenti sono a carico del cliente, che è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

Art. 86 - Criteri generali per l'effettuazione del controllo

1. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e di quelli di acque reflue assimilate alle domestiche sulla base della procedura di comunicazione di assimilabilità, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall'Ufficio d'Ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.
2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. L'Ufficio d'Ambito, in attuazione del programma dei controlli, effettua le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo, con l'adozione di specifico atto, essa individua le persone incaricate di tali attività.
4. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso.

Titolo 6 - REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 87 - Aspetti generali

1. Ai fini dell'attivazione di uno scarico di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento coincide con l'autorizzazione allo scarico.
2. Ai fini dell'attivazione di uno scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, deve essere ottenuto il permesso di allacciamento dal Gestore; per la regolarizzazione dello scarico deve essere presentata comunicazione o richiesta di assimilazione all'Ufficio d'Ambito.

3. Ai fini dell'attivazione e della regolarizzazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, deve essere presentato il permesso di allacciamento al Gestore e deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico dall'Autorità competente, che acquisisce, il parere del Gestore stesso. Nel caso di scarichi già attivi, ai fini della regolarizzazione, deve essere presentata nei tempi previsti dalla normativa vigente, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
4. Per l'istruttoria delle autorizzazioni con rilascio di deroghe ai valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5, Parte Terza al D.L.vo 152/2006, il Gestore dovrà valutare la compatibilità delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico di acque reflue industriali, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Per motivi connessi alla manutenzione delle reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato, il Gestore può richiedere la temporanea interruzione degli scarichi di acque reflue industriali.
5. L'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria è rilasciata al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/06.
6. L'autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia è rilasciata al titolare/legale rappresentante delle attività di cui all'art. 3, comma 1 del r.r. 4/06. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue industriali nella rete fognaria, la domanda di autorizzazione è riferita alla situazione complessiva degli scarichi ed è unica.
7. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/006 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
8. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questo ultimo ne risulti soggetto.

Art. 88 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione

1. La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le autorizzazioni uniche ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 (FER) e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 20/2007, L'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, le Autorizzazione uniche nell'ambito dei procedimenti di bonifica

di siti contaminati art. 242 del D.Lgs. 152/06 e la comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche devono essere presentate dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico:

- Persona fisica se privato;
 - Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.
2. Le domande di autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 sono compilate direttamente sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito www.atobergamo.it, in formato elettronico con i relativi allegati e trasmesse via posta elettronica certificata all'Ufficio d'Ambito – Via Moretti n. 34 24121 Comune di Bergamo, info@pec.atobergamo.it ;
 3. La modulistica è contenuta nell'Allegato D del presente regolamento;
 4. La domanda di autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivante dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.
 5. La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia deve essere presentata allo sportello SUAP del Comune in cui ricade lo scarico dell'insediamento produttivo.
 6. La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata alla Provincia di Bergamo.
 7. In caso di istanza di assimilazione di uno scarico già ricompreso in un provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il titolare è tenuto a richiedere preventivamente alla Provincia di Bergamo il nulla osta per la presentazione della comunicazione/richiesta di assimilazione all'Ufficio d'Ambito.

Art. 89 - Durata dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico di reflui industriali e di meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il cui procedimento è in capo all'Ufficio d'Ambito è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
2. L'assimilabilità alle acque reflue domestiche ha validità illimitata qualora non vengano modificati la quantità, la qualità o il ciclo produttivo da cui ha origine il refluo.
3. Le restanti autorizzazioni allo scarico reflui industriali e di meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne acquisiscono la validità del provvedimento unico, rilasciato dalle Autorità competenti, all'interno del quale sono inserite.

Art. 90 - Tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.

2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
 - nuovi insediamenti/attività produttive;
 - insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
 - incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. Le autorizzazioni in rinnovo sono quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, per le quali non siano intervenute variazioni o siano intervenuti gli aggiornamenti di cui al comma 4.
4. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relativi a:
 - modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;
 - riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
5. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.
6. Le nuove autorizzazioni sono rilasciate previo parere del Gestore.
7. Le autorizzazioni in rinnovo sono rilasciate previo parere del Gestore.
8. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni non rilasciate dall'Ufficio d'Ambito, devono essere corredate di copia di tutti i documenti presenti nell'autorizzazione vigente.

Art. 91 - Procedura per l'istruttoria relativa all'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in capo all'Ufficio d'Ambito (compresi DLgs 387/2003 e Dlgs 20/2007)

1. L'avvio dell'istruttoria è comunicato al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico dal responsabile del procedimento.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico ha la seguente istruttoria:
 - l'Ufficio d'Ambito, nomina il responsabile del procedimento comunicandolo al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione, verifica la completezza della documentazione, anche tramite il Gestore, richiede le eventuali integrazioni, anche su richiesta del Gestore, con comunicazione della sospensione del procedimento e richiede il parere del Gestore.
 - entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore invia il parere all'Ufficio d'Ambito. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, il termine per l'invio

del parere da parte degli indicati soggetti è fissato dall'Ufficio d'ambito in modo che il rilascio del rinnovo sia contestuale alla scadenza dell'autorizzazione vigente;

- l'Ufficio d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia l'autorizzazione allo scarico e invia l'atto al richiedente e al Gestore.
3. Costituisce motivo di improcedibilità dell'istanza la mancata presentazione al Gestore di istanza di nuovo permesso di allacciamento o di aggiornamento dello stesso nei casi previsti dall'art. 72.
 4. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione.
 5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
 6. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, inviato al richiedente e in copia al Gestore.

Art. 92 - Procedura per l'istruttoria relativa alla richiesta/comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche in capo all'Ufficio d'Ambito

1. La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche ha la seguente istruttoria:
 - l'Ufficio d'Ambito, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento;
 - l'Ufficio d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia la presa d'atto/dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche, e invia l'atto al richiedente e al Gestore.
 - qualora lo scarico da assimilare al domestico provenga da insediamento già autorizzato come industriale, l'Ufficio d'Ambito richiede eventuali osservazioni al Gestore.

Art. 93 - Procedura per l'istruttoria relativa all'autorizzazione allo scarico non in capo all'Ufficio d'Ambito

1. Le domande di autorizzazione unica ambientale (AUA) ha il seguente iter:
 - L'Ufficio d'Ambito e il Gestore ricevono, dall'Autorità competente alla trasmissione, l'avvio di procedimento con la domanda di autorizzazione;
 - Il Gestore verifica la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni all'Ufficio d'Ambito;
 - L'Ufficio d'Ambito richiede, nel caso di richiesta di integrazioni, la sospensione del procedimento all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
 - Acquisito il parere del Gestore e esaminata la documentazione, l'Ufficio d'Ambito trasmette all'Autorità competente un parere endoprocedimentale per l'autorizzazione allo scarico.
2. Le domande di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del dlgs 152/2006 ha il seguente iter:
 - L'Ufficio d'Ambito e il Gestore ricevono, dall'Autorità competente alla trasmissione, l'avvio di procedimento con la domanda di autorizzazione;
 - L'Ufficio d'Ambito attiva il Gestore per la verifica della completezza della documentazione e per l'espressione del parere;

- Il Gestore verifica la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni direttamente al soggetto istante dandone copia all'Ufficio d'Ambito;
 - Acquisito il parere del Gestore e esaminata la documentazione, l'Ufficio d'Ambito trasmette all'Autorità competente un parere endoprocedimentale per l'autorizzazione allo scarico.
3. Le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale hanno il seguente iter:
- L'Ufficio d'Ambito e il Gestore ricevono, dall'Autorità competente, l'avvio di procedimento per l'istanza in esame;
 - L'Ufficio d'Ambito attiva il Gestore per la verifica della completezza della documentazione e per l'espressione del parere;
 - Il Gestore verifica la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni all'Ufficio d'Ambito;
 - Acquisito il parere del Gestore e esaminata la documentazione, l'Ufficio d'Ambito trasmette all'Autorità competente un parere di competenza per l'autorizzazione allo scarico.

Art. 94 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore

1. Il parere che il Gestore deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne contiene almeno le seguenti informazioni:
- volume massimo giornaliero e volume massimo annuo scaricabili nella rete fognaria;
 - portata massima accettata nella rete fognaria (per casi specifici);
 - indicazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dalla rete fognaria, ove presente, o dell'assenza dell'impianto;
 - valutazione della compatibilità della portata dello scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
 - valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso;
 - valutazione del posizionamento e dell'adeguatezza del pozzetto di campionamento dello scarico.
 - valutazione sull'eventuale installazione del misuratore di portata e del campionatore automatico;
 - indicazione di eventuali lavori di adeguamento al sistema di scarico autorizzato di cui all'Art. 75 e relative scadenze;
 - indicazione di tutta la documentazione necessaria al monitoraggio dello scarico autorizzato e relative scadenze ivi compreso il piano di self monitoring;
 - indicazione alla ditta di comunicare annualmente ai soggetti competenti l'inattività dello scarico e la conseguente assenza di analisi se prescritte.;
 - Ogni prescrizione che prevede l'esecuzione di lavori o la trasmissione di documenti dovrà essere corredata dalle relative tempistiche.

Art. 95 - Oneri di istruttoria

1. La somma dovuta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate in pubblica fognatura, e della comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche, è quella riportata nell'Allegato C adottato dall'Ufficio d'Ambito sulla base delle modalità tecniche operative individuate dalla Regione Lombardia. Detti importi possono essere oggetto di revisione da parte dell'Ufficio d'Ambito e sono comunque aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
2. Alla presentazione della domanda di autorizzazione devono essere allegati alla documentazione le ricevute dei versamenti effettuati.
3. Il rilascio delle autorizzazioni, è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento. L'Ufficio d'Ambito o gli altri Enti che partecipano alle procedure istruttorie verificano l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni.
4. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dei commi precedenti e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.

Sezione C - CRITERI REGOLATORI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 96 - Formula di calcolo per i corrispettivi dei clienti industriali che scaricano in pubblica fognatura

1. Il corrispettivo dovuto dai clienti industriali con scarico in pubblica fognatura, compresi gli scarichi di prima pioggia, è calcolato dal Gestore con la nuova formula tariffaria contenuta nel Titolo 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017 (TICSI) facendo riferimento alle tariffe unitarie e alle quote fisse individuate dall'Ufficio d'Ambito ed approvate con specifica Delibera di Consiglio Provinciale, aggiornate con il moltiplicatore tariffario di anno in anno vigente.
2. In conformità alle disposizioni del TICSI, a parità di condizioni qualitative e quantitative del refluo scaricato, il Gestore non può applicare al singolo cliente industriale un corrispettivo che superi:
 - il 10 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per il primo anno di applicazione della nuova formula;
 - il 20 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per il secondo anno di applicazione della nuova formula.
3. A partire dall'annualità 2020 il metodo tariffario previgente viene mantenuto attivo per i soli clienti industriali per cui non si sia verificata, nell'anno precedente, una convergenza verso la nuova formula tariffaria e la spesa data da tale formula superi l'incremento massimo previsto nell'anno di riferimento.
4. Per i clienti di cui al precedente comma, l'incremento massimo di spesa per il 2020, considerato come scostamento tra il metodo previgente e la nuova formula tariffaria è posto pari al 30 % se l'annualità di prima applicazione della nuova formula tariffaria è il 2018 e pari al 20 % se l'annualità di prima applicazione della nuova formula tariffaria è il 2019.
5. Per gli anni successivi il Gestore considera un incremento massimo del 10 % in più ogni anno, fino a regime.
6. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 97, comma 2, qualora lo scarico non sia dotato di misuratore di portata e il volume prelevato dall'acquedotto sia maggiore del volume autorizzato, il volume scaricato è posto uguale al volume prelevato. La quota variabile è calcolata utilizzando il volume scaricato. La quota capacità è calcolata sulla base del volume autorizzato.
7. Nel caso in cui il volume prelevato assunto pari allo scaricato, di cui al comma precedente, sia superiore al volume massimo autorizzato per due anni consecutivi, il Gestore chiederà all'Azienda di aggiornare il volume autorizzato allo scarico (che si configura in istanza di modifica sostanziale di Atto Autorizzativo) o in alternativa il Gestore prescriverà di installare il misuratore di portata sullo scarico.
8. La quota variabile e la quota capacità cessano di essere applicate nel caso in cui il cliente industriale dimostri la chiusura dello scarico e ne comunichi al Gestore la dismissione con opportuna documentazione. La quota fissa per la gestione contrattuale continua a essere applicata fino a formale atto di revoca dell'autorizzazione allo scarico. Qualora l'azienda non presenti istanza di revoca dell'autorizzazione, ma il Gestore abbia informazioni certe in merito alla cessazione dell'attività e/o dello scarico, si propone all'autorità competente la revoca dell'autorizzazione dopo 6 mesi dalla cessazione.
9. In caso di riclassificazione dello scarico da industriale ad assimilato al domestico, il regime tariffario, anche in attesa di variazione o revoca dell'autorizzazione allo scarico vigente, varia automaticamente

dalla data della presa d'atto di assimilazione rilasciata dall'Ufficio d'Ambito di Bergamo, con cessazione della tariffa industriale e addebito delle quote di fognatura e depurazione civili.

10. I corrispettivi delle quote tariffarie di fognatura e depurazione per lo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate sono riferiti al volume prelevato misurato mediante idonei dispositivi a prescindere dalla fonte di approvvigionamento idrico.

Art. 97 - Installazione del misuratore di portata

1. Il Gestore richiede sempre l'installazione di idoneo misuratore sul punto di scarico dei reflui autorizzati allo scarico in pubblica fognatura quando l'acqua utilizzata per i processi produttivi sia prelevata da punti di approvvigionamento autonomo con volume annuo approvvigionato superiore a 3.000 mc.
2. Il Gestore ha la facoltà di richiedere l'installazione di idoneo misuratore sul punto di scarico nei casi di assenza di approvvigionamento autonomo o nei casi di volume annuo approvvigionato autonomamente inferiore a 3.000 mc quando l'effetto dei processi produttivi diminuisca o aumenti la quantità di reflu scaricata o quando ritenuto opportuno per motivi ambientali e dopo specifica analisi ed approfondimento.
3. L'installazione del misuratore allo scarico può avvenire anche su richiesta del cliente industriale.
4. Nei casi in cui, per impedimenti fisici, non sia possibile l'installazione del misuratore allo scarico il cliente industriale ne deve dare adeguata motivazione al Gestore.

Art. 98 - Misurazione del volume scaricato

1. Il volume scaricato ai fini del calcolo del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun cliente industriale è determinato come valore annuo in conformità all'articolo 27.1 del TICS.
2. Per i clienti che non hanno un misuratore sul punto di scarico, il volume scaricato è assunto pari al volume prelevato da acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento autonomo ed è determinato come:
 - volume di acqua prelevato da acquedotto sulla base delle letture e/o autoletture del contatore per la fornitura idrica se il cliente preleva esclusivamente da acquedotto;
 - volume di acqua prelevato da fonti private sulla base delle letture e/o autoletture del contatore installato sul punto di approvvigionamento autonomo se il cliente preleva da fonti private.Quando allo scarico contribuisce un apporto di acque meteoriche, al volume di acqua prelevato si somma il contributo delle acque meteoriche calcolato sulla base della superficie impermeabile scolante "S", recapitante in fognatura riportata nell'atto autorizzativo, nell'endoprocedimento o nel parere dell'Ufficio d'Ambito, e sulla piovosità media degli ultimi cinque anni (P), registrata da ARPA in Provincia di Bergamo.
3. Per i clienti che hanno un misuratore sul punto di scarico il volume scaricato è determinato sulla base delle letture e/o autoletture del misuratore comparato con i dati di prelievo.
4. I clienti che abbiano installato uno o più misuratori sui punti di attingimento privati e/o sullo scarico devono eseguire almeno tre letture all'anno, regolarmente distanziate e darne comunicazione al Gestore compilando la specifica modulistica.
5. Nel caso degli scarichi di prima pioggia, dove non presente il misuratore di portata, il volume viene stimato in base alla piovosità come da Regolamento del Servizio.

6. È data facoltà al Gestore, in caso di bilanci idrici di difficile definizione, prescrivere contatori parziali sulle linee di processo.

Art. 99 - Criteri per misura e qualità

1. In conformità all'articolo 28.3 del TICSÌ il Gestore è tenuto a eseguire un programma di controlli che prevede un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali, individuato sulla base dei volumi scaricati, al fine di rilevare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella nuova formula tariffaria, opportunamente integrato in base alle esigenze gestionali.
2. Il Gestore trasmette all'Ufficio d'Ambito il programma dei controlli dell'annualità in corso entro il 31 gennaio dello stesso anno.
3. Il programma dei controlli effettuato dal Gestore viene integrato dai dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dal cliente industriale al quale il Gestore richiede di eseguire:

Volume scaricato	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	0	1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	3	4

4. I Rapporti di Prova vengono trasmessi al Gestore in allegato alla denuncia annuale da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento o possono essere prodotti in altre occasioni, anche per ottemperare a specifiche prescrizioni autorizzative e/o per dare riscontro a specifiche richieste del Gestore.
5. Le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici che rientrano nel calcolo della nuova formula tariffaria, sono determinate:
 - come media aritmetica dei valori ottenuti dalle determinazioni analitiche effettuate dal Gestore e/o dal cliente industriale in regime di autocontrollo, se presenti 3 determinazioni nell'anno di competenza;
 - pari al 70 % del limite autorizzato nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con media dei valori fino al 70% dell'autorizzato;
 - pari al 100% del limite autorizzato nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con media dei valori superiore al 70% dell'autorizzato e inferiore al 100% dell'autorizzato;
 - media delle rilevazioni nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con media dei valori superiore al 100% dell'autorizzato;
 - in caso di limiti in deroga per i parametri specifici di tariffa, esclusi COD e SST, si applica quanto previsto ai precedenti punti senza mai scendere sotto il 70% dell'autorizzato.
6. Gli inquinanti principali sono quelli previsti dall'articolo 17.1 del TICSÌ, gli inquinanti specifici sono quelli individuati dall'Ufficio d'Ambito al punto "Tariffa di depurazione unitaria", dell'allegato A approvato con specifica Delibera di Consiglio Provinciale.

Art. 100 - Volume autorizzato

1. Il volume autorizzato è quello presente nell'atto autorizzativo, nell'endoprocedimento o nel parere dell'Ufficio d'Ambito, ad eccezione dei procedimenti AIA per i quali il volume autorizzato è sempre quello presente nell'atto autorizzativo.
2. Il volume annuo autorizzato, se non espressamente indicato nell'atto autorizzativo, viene calcolato dal volume massimo giornaliero per 365 giorni o dal volume massimo giornaliero per i giorni di attività dello scarico se inseriti nell'atto autorizzativo.
3. Se non espressamente indicato il volume autorizzato, il Gestore fa riferimento al volume massimo trattabile dall'impianto aziendale, come autorizzato in AIA, per acque reflue industriali.
4. Per le acque di prima pioggia il volume autorizzato coincide con il volume calcolato come all'Art. 98 - comma 5 e non è considerato ai fini della penalizzazione.
5. Dove non presente alcun volume autorizzato, il Gestore utilizza temporaneamente un criterio di stima sulla base del volume scaricato, che viene posto pari al 70 % del volume autorizzato.
6. È cura del Gestore esprimere i propri pareri di competenza all'interno degli atti autorizzativi prescrivendo il volume autorizzato.
7. È cura degli enti preposti integrare l'atto autorizzativo con il valore del volume autorizzato.

Art. 101 - Criteri per penalizzazioni

1. Il Gestore applica le penalizzazioni in base all'art. 22 del TICSÌ e utilizzando i parametri individuati dall'Ufficio d'Ambito e indicati al punto "*Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione*" dell'allegato A alla delibera di consiglio provinciale relativa all'approvazione del TICSÌ.
2. La penalizzazione si applica ai parametri inquinanti principali e specifici contemplati dalla formula ARERA.
3. La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del Gestore comunicare al cliente l'esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.
4. Il Gestore a seguito di una prima non conformità rilevata, programma un ricontrollo entro 30 giorni dall'ultimazione dell'analisi, o comunque secondo il calendario del Gestore, con annotazione nel verbale di campionamento delle motivazioni del sopralluogo (ricontrollo della non conformità rilevata nel controllo precedente, non ancora comunicata all'azienda).
5. Due superamenti consecutivi su parametri diversi, purché compresi tra gli inquinanti principali o specifici, configurano una reiterazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, ma non danno luogo all'applicazione in tariffa della penalizzazione. In questo caso il Gestore procede a una terza determinazione: l'esito del terzo controllo viene considerato ai fini della applicazione della penalizzazione quando sia confermato il superamento di uno o più parametri riscontrati sia nel primo controllo analitico che nel secondo.
6. Il Gestore prosegue per un numero massimo di tre controlli ai fini dell'applicazione della penalizzazione su ciascun parametro. La determinazione analitica successiva apre un nuovo ciclo di verifiche.
7. Il Gestore, dopo un numero massimo di due tentativi per la seconda determinazione con impossibilità di campionare applica la penalizzazione, considerando il superamento rilevato nel primo controllo, rappresentativo dello scarico.

8. L'elemento di penalizzazione viene applicato nell'anno in cui si verifica la conclusione del ciclo di controlli e pertanto cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva.
9. Qualora il Gestore rilevasse fuori limite su parametri non contemplati dalla formula non applica penalizzazione ma ne dà comunque comunicazione all'Ufficio d'Ambito che ne tiene conto per il proprio Piano Controlli.
10. Il coefficiente moltiplicativo μ si calcola sul valore non conforme più elevato trovato nel primo e/o nel secondo controllo o nei controlli successivi se i campioni sono composti 24 h, si calcola invece sul valore medio dei valori non conformi trovati nel primo e/o nel secondo controllo o nei controlli successivi, anche su analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale, se i campioni sono prelevati con altre modalità (istantanei o composti fino a tre ore).
11. La penalizzazione sul volume viene considerata annualmente confrontando il volume scaricato annuo ed il volume autorizzato di cui all'articolo precedente. La penalizzazione non si applica nei casi di cui all'Art. 96 -6.

Sezione D - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 102 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento d'Ambito, approvato dal CdA dell'Ufficio d'Ambito, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.
2. Da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti.
3. Ulteriori ed eventuali modifiche al Regolamento d'Ambito o a singoli allegati al medesimo sono approvate ed entrano in vigore nei modi e nei tempi di cui comma 1.
4. Il Gestore ha l'obbligo di applicare il Regolamento d'Ambito e di darne adeguata pubblicità.

Art. 103 - Allegati al Regolamento d'Ambito

1. Il regolamento è completato con gli allegati seguenti:

ALLEGATO A -	OMISSIS
ALLEGATO B -	Oneri di istruttoria
ALLEGATO C -	Modulistica presentazione istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di competenza dell'Ufficio d'Ambito